



N.107	DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE AREA 1	DATA 11/06/2024
FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2024 - COSTITUZIONE COMPLESSIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 79 DEL CCNL 16/11/2022		

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi, adottato dalla Giunta camerale con delibera n. 132 del 16 dicembre 2015 e aggiornato con deliberazione del Consiglio n. 5 del 23/04/2021;

VISTO il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" ed in particolare l'articolo 13 che disciplina le modalità di gestione del budget direzionale;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio camerale n. 29 del 15 dicembre 2023, che ha approvato il Preventivo economico per l'anno 2024;

RICHIAMATA la Determinazione d'urgenza del Presidente n. 44 del 21 dicembre 2023, ratificata con delibera di Giunta n. 3 del 29/01/2024, che ha approvato il budget direzionale per il 2024;

RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale Area 1 n. 191 del 22 dicembre 2023, che ha assegnato ai singoli Dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nei singoli budget direzionali 2024 per la realizzazione dei programmi di attività;

CONSIDERATA la vigente struttura organizzativa dell'Ente;

PREMESSO che

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile oltre che dalle indicazioni dell'ARAN, sottratta alla contrattazione collettiva integrativa, fermo restando il dovere di informazione ai soggetti sindacali;
- il Fondo risorse decentrate è disciplinato dall'art. 79 del C.C.N.L. 2019-2021 del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16/11/2023, dove al comma 7 dispone <<Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto

ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.>>

- in data 19/12/2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente di questa Camera di Commercio per il triennio 2023-2025;

DATO ATTO che la modalità di determinazione del Fondo risorse decentrate, così come disciplinata dall'art. 79 sopracitato, prevede la suddivisione del Fondo in:

- A. RISORSE STABILI - di cui ai commi 1 e 1 bis dell'art. 79 - ossia le risorse che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- B. RISORSE VARIABILI - di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 79 - ossia le risorse che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

RILEVATO che le risorse della componente stabile del Fondo non sono oggetto di valutazioni discrezionali da parte dell'Ente;

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate anno 2024, definendo la componente stabile le cui risorse sono necessarie per corrispondere, ai sensi dell'art. 80 comma 1 del CCNL del 16/11/2022:

- i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, di cui all'art. 78 comma 3 lettera b) CCNL 16/11/2022;
- le quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33 comma 4 lettere b) e c) CCNL 22/01/2004;
- indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale (se presenti) non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37 comma 4 del CCNL del 06/07/1995;

DATO ATTO che, come da previsione dell'**art. 79 commi 1 e 1-bis**, le risorse stabili si compongono delle seguenti voci:

- secondo il **comma 1 lettera a)**: dalle risorse di cui all'art. 67 comma 1 e comma 2 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, in particolare da:
 - Importo unico consolidato (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui all'art. 67 comma 2 lettere a), b), c), d), e), f), g);
- secondo il **comma 1 lettera b)**: da un importo su base annua, pari ad euro 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31/12/2018, con decorrenza 01/01/2021;
- secondo il **comma 1 lettera c)**: dalle risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni;
- secondo il **comma 1 lettera d)**: da un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime dello stipendio tabellare riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Le differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- secondo il **comma 1-bis**: dalle risorse, già a carico del bilancio, corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (di cui all'art. 13 comma 1), ossia dal 01/04/2023;

DATO ATTO che le risorse variabili sono contemplate all'**art. 79 comma 2** del CCNL 2019-2021 le cui voci di composizione sono:

- **comma 2 lettera a)**: risorse già previste dall'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;

- **comma 2 lettera b)**: importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- **comma lettera c)**: risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- **comma lettera d)**: eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

DATO ATTO altresì che:

- il **comma 3 dell'art. 79** sopra richiamato, prevede che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*;
- con orientamento applicativo CFL 211 l'Aran ha affermato che *"Come si evince dalla formulazione letterale della disposizione, l'incremento di natura variabile previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2022 decorre dal 2022, in attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022); pertanto, tale incremento può essere deciso dagli enti anche negli anni successivi, fino alla misura massima prevista, in relazione alle disponibilità di bilancio"*.

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. dove al comma 3-quinquies detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

PREMESSO che l'importo unico consolidato (UIC) è stato individuato, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in fase di costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2018 e quantificato in € 629.581,17 (così come risulta dalla delibera di Giunta n. 172 del 24/10/2018);

PREMESSO che le componenti che hanno ulteriormente e stabilmente incrementato la il Fondo risorse decentrate, dal 2018 al 2023, sono:

Art. 67 – comma 2 lettera a) CCNL 2016-2018 € 83,20 per dipendente in servizio al 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	Alla data del 31/12/2015: 145 dipendenti in servizio (esclusi i dirigenti)	12.064,00 €
Art. 67 - comma 2 lettera b) CCNL 2016-2018	Dich. congiunta n. 14 CCNL 2002-2005 Dich. congiunta n. 01 CCNL 2008-2009	15.730,70 €
Art. 67 - comma 2 lettera c) CCNL 2016-2018 RIA ed assegni ad personam quota annua personale cessato anno 2017, anno 2018, anno 2019, anno 2020, anno 2021, anno 2022.	art. 4 comma 2 CCNL 2000-2001	51.724,66 €

Art. 79 comma 1 lettera b) CCNL 2019-2021 Importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018	Alla data del 31/12/2018: 125 dipendenti (esclusi i dirigenti).	10.562,50 €
Art. 79 comma 1 lettera d) CCNL 2019-2021 Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data del 01/01/2021 (decorrenza degli incrementi).	Alla data del 01/01/2021: 116 dipendenti (esclusi dirigenti) dei quali non si è tenuto conto della percentuale di part-time (seguito orientamento applicativo Aran CFL174)	28.494,44 €
Art. 79 comma 1-bis CCNL 2019-2021 Differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (01/04/2023)	Alla data del 01/04/2023 si hanno n. 4 dipendenti a tempo pieno inquadrati nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3, mentre non sono presenti dipendenti inquadrati nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3	10.024,05
TOTALE		128.600,35 €

PREMESSO che:

- il Fondo delle risorse decentrate di questa Camera di Commercio è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013, pari ad € 41.561,93 che, dal 2016 questa Amministrazione inserisce (in diminuzione) nella parte stabile del Fondo;
- al personale dipendente cessato nel corso del 2023 non venivano corrisposte retribuzioni individuali di anzianità (c.d. RIA) o assegni ad personam, per cui per il 2024 non si prevede di incrementare la componente stabile del Fondo con le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera c) del CCNL 21/05/2018 (richiamato dall'art. 79 comma 1 lettera a del CCNL 16/11/2022);

RITENUTO di incrementare, nel 2024, la componente stabile del Fondo risorse decentrate con queste ulteriori risorse: € 4.455,13 ai sensi dell'art. 79 comma 1-bis CCNL 16/11/2022 (differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1). Lo scorso anno questa voce è stata computata su 9/12 (inclusa tredicesima) in quanto decorrente dal 01/04/2023. Dal Fondo 2024 queste risorse saranno inserite in ragione d'anno (complessivi € 14.479,18);

CONSIDERATO quindi che la **parte stabile** del Fondo risorse decentrate dell'anno 2024 viene quantificata per **€ 721.074,72** ed è composta dalle voci riepilogate nello schema di costituzione allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

CONSIDERATO che, per il corrente anno, il Fondo risorse decentrate è composto, per la **parte variabile**, dalle seguenti voci tra quelle disciplinate dall'art. 79 comma 2 del CCNL 2019-2021:

- **degli importi discrezionali** disposti con delibera di Giunta n. 73 del 17/05/2024 e relativi alle seguenti voci:
 - **art. 79 comma 2 lettera b) del CCNL 16/11/2022.** Possibilità di incrementare la parte variabile del Fondo sino ad un importo massimo corrispondente al 1,2% del monte salari 1997 riferito al personale non dirigente. Per l'anno 2024 la Giunta conferma, come per l'anno 2023, l'utilizzo della previsione contrattuale nell'importo massimo quantificato in € 39.688,49 (pari al 1,2% del monte salari 1997 della CCIAA di Venezia - € 2.305.119,17 - e della ex CCIAA di Rovigo - € 1.002.254,85);
 - **art. 79 comma 2 lettera c) del CCNL 16/11/2022.** Tale norma contrattuale, che novella quanto disposto in precedenza dalla clausola (ora

disapplicata) di cui all'art. 67 comma 3 lettera i) del CCNL 21/05/2018, prevede la possibilità di stabilire risorse finalizzate ad adeguare la disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva dell'ente, non necessariamente legate al raggiungimento di specifici obiettivi di performance (come in precedenza), fermo restando che la premialità del personale (cui queste risorse sono ovviamente destinate) deve seguire le regole sulla performance di cui al D.Lgs. 150/2009 così come declinate nel Sistema di Misurazione e valutazione della performance approvato dall'ente. Per il 2024 la Giunta quantifica in complessivi € 245.873,68 le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera c);

- **art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022.** La norma dà la possibilità di incrementare, a decorrere dal 2022, sia le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) sia le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti con incarichi di Alta Qualificazione (art. 17 comma 6), ripartendo in misura proporzionale (sulla base degli importi relativi al 2021) le risorse non superiori allo 0,22% del Monte Salari 2018. Per il 2024, come per il 2023, la Giunta dispone di ripartire lo 0,22% del M.S. 2018 (quantificato in € 8.602,57) aumentando di € 8.126,32 le risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera c) e di € 476,26 lo stanziamento previsto per le risorse di cui all'art. 17 comma 6.
- **delle risorse di cui all'art. 79 comma 2 lettera d) del CCNL 16/11/2022**, relative ad eventuali risparmi da lavoro straordinario dell'anno precedente, accertate a consuntivo. Per il 2023 le somme residue sono pari ad € 17.462,47;
- **delle risorse di cui all'art. 80 comma 1 ultimo periodo.** Con determinazione del Segretario Generale n. 101 del 10/06/2024 sono state quantificate in € 9.878,22 le risorse stabili non integralmente utilizzate del Fondo anno 2023 da portare nel Fondo anno 2024;

DATO ATTO che nel corso dell'anno potrà emergere la necessità di inserire a Fondo risorse legate a specifiche disposizioni di legge (quali i compensi per incentivi funzioni tecniche, i compensi agli avvocati dipendenti), ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 2016-2018 o ai sensi del comma 3 lettera a) per gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997 (per la Camera di Commercio trattasi dei compensi per concorsi a premio) che non è possibile qui quantificare, dato il concorso di diversi soggetti nell'iter necessario per la loro individuazione e data, al momento, la loro approssimazione nella cifra da stanziare;

CONSIDERATO quindi che la parte variabile del Fondo risorse decentrate dell'anno 2024 viene qui quantificata per **€ 321.029,18**, ed è composta dalle voci riepilogate nello schema di costituzione allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RICORDATO che l'attuale limite finanziario imposto dalla legge al contenimento del trattamento accessorio del personale, contenuto all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*;

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il Fondo delle risorse decentrate annuale devono essere prese in considerazione per la verifica del rispetto del limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017: alcune

voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale, altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria Generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 12/2019): *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."*
- l'art 79, comma 6 del CCNL 16/11/2022, nella parte in cui precisa che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 non si applica *"alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"*;
- il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18/12/2018 fornito alla Regione Lombardia, con il quale vengono riepilogate le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nel Fondo per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;

CONSIDERATO pertanto che, relativamente alle risorse del Fondo risorse decentrate anno 2024, sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 le seguenti risorse:

- per la parte stabile:
 - incrementi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, ossia € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015;
 - incrementi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 (differenziali PEO);
 - incrementi di cui all'art. 79 comma 1 lettera b) del CCNL 16/11/2022, ossia € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2018;
 - incrementi di cui all'art. 79 comma 1 lettera d) del CCNL 16/11/2022, ossia i differenziali delle posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - incrementi di cui all'art. 79 comma 1-bis del CCNL 16/11/2022, ossia i differenziali stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- per la parte variabile:
 - somme di cui all'art. 79 comma 2 lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
 - risorse di cui all'art 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 – incremento del Fondo nonché del budget delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del

monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

- somme di cui all'art. 80 comma 1 ultimo periodo, ossia le risorse residue di parte stabile non integralmente utilizzate in anni precedenti (c.d. residui Fondo anno precedente);

CONSIDERATO che le risorse del trattamento accessorio relative al personale non dirigente per l'anno in corso di cui tener conto per la verifica del rispetto del relativo limite 2016 comprendono anche:

- le risorse previste per gli incarichi di Elevata Qualificazione che ammontano ad € 93.523,74 (€ 94.000,00-476,26);
- le risorse stanziare per il lavoro straordinario, pari ad € 90.000,00;

CONSIDERATO quindi che le risorse complessive relative al trattamento economico accessorio del personale non dirigente per il 2024 fin qui individuate, da porre a confronto con il relativo Limite 2016 (individuato in € 1.102.250,13), ammontano ad € 1.108.829,81 e risultano così composte:

Fondo risorse decentrate	925.306,07 €
Risorse 2024 sottoposte a vincolo	
Risorse 2024 destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione	93.523,74 €
Risorse per lavoro straordinario – anno 2024	90.000,00 €
Totale risorse 2024 trattamento accessorio sottoposto a vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	1.108.829,81 €

PRESO ATTO che, dall'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 75 del 2017 summenzionato, la magistratura contabile si è espressa più volte in merito al limite unico al trattamento accessorio, nel senso che il limite introdotto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai singoli fondi riferiti alle singole categorie di personale (personale dirigente o personale non dirigente);

CONSIDERATE in particolare i seguenti pareri:

- Deliberazione 27/2019/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia;
- Deliberazione 100/2017/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna;
- Deliberazione 277/2019/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana;
- Deliberazione 115/2023/PAR Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia;

CONSIDERATA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) n. 16 del 15/06/2020 recante le istruzioni per la compilazione del Conto annuale 2019, dove al capitolo 5 - Monitoraggio della contrattazione integrativa (art. 40 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001), con riferimento ad una delle due novità nell'applicazione del limite 2016, afferma che *"a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione"*;

CONSIDERATO il parere positivo di Unioncamere nazionale pervenuto via mail e agli atti del Servizio Risorse Umane e Sviluppo organizzativo, sulla possibilità di applicare il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare

complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 103 del 10/06/2024 con la quale si quantificano in € 348.649,11 le risorse complessive necessarie al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l'anno 2024, di cui € 339.979,43 sottoposte al vincolo di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (individuato in € 350.899,69);

CONSIDERATO quindi che il limite 2016 di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 relativamente al complesso del personale camerale (dirigente e non dirigente) ammonta ad € 1.453.149,82 ed è individuato come segue:

Limite trattamento accessorio personale dirigente anno 2016 Area Funzioni Locali	350.899,69 €
Limite trattamento accessorio personale non dirigente anno 2016 Comparto Funzioni Locali	1.102.250,13 €
Limite unico 2016, art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	1.453.149,82 €

CONSIDERATO che le risorse relative al trattamento economico accessorio del personale complessivamente inteso (dirigente e non dirigente) per il 2024 fin qui individuate, da porre a confronto con il Limite unico 2016, ammontano ad € 1.448.809,24 e risultano così composte:

Fondo risorse decentrate personale non dirigente Risorse 2024 sottoposte a vincolo art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017	925.306,07 €
Risorse destinate agli incarichi di Elevata Qualificazione Risorse 2024 sottoposte a vincolo art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017	93.523,74 €
Risorse per lavoro straordinario Risorse 2024 sottoposte a vincolo art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017	90.000,00 €
Risorse retribuzione posizione e risultato dirigenti Risorse 2024 sottoposte a vincolo art. 23 co. 2 D.Lgs 75/2017	339.979,43
Totale risorse trattamento accessorio 2024 sottoposte a vincolo di cui art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 per il 2024	1.448.809,24 €

APPURATO quindi che l'ammontare delle risorse destinate nel 2024 al trattamento accessorio del personale complessivamente inteso e sottoposte al vincolo di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 (pari ad € 1.448.809,24) è inferiore al limite 2016 (quantificato in € 1.453.149,82);

RITENUTO quindi di poter procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate relativamente all'anno 2024 nell'ammontare complessivo di € **1.042.103,90**, come da prospetto allegato al presente atto;

DATO ATTO che successivamente alla presente costituzione si dovrà procedere alla contrattazione anno 2024;

RILEVATO che, in via previsionale, risultano non disponibili per l'attività negoziale integrativa, alla data di costituzione di questo Fondo, le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato dalla normativa contrattuale:

Descrizione	Importo
Differenziali di progressione economica (ex PEO storiche) (ex art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022)	466.490,65 €
Indennità di comparto - quota a carico Fondo (ex art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022)	58.983,23 €
Totale	525.473,88 €

RILEVATO che, per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione € 516.630,02;

CONSIDERATO che il presente atto verrà trasmesso:

- al Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla Relazione tecnico-finanziaria relativa al Modulo I sulla costituzione del Fondo e al Modulo IV, redatta secondo lo schema di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012;
- alle OO.SS. e alla RSU a titolo di informazione;

PER TUTTO QUANTO ESPOSTO,

DETERMINA

1. di costituire, ai sensi dell'art 79 del CCNL del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente anno 2024, per un importo complessivo di € 1.042.103,90, così come risulta dallo schema di costituzione allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale e da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 80 del medesimo CCNL;
2. di dare atto che il Fondo risorse decentrate trova copertura nell'ambito dello stanziamento di € 1.115.000,00 previsto nel preventivo economico 2024, al conto 321006 "retribuzione accessoria produttività";
3. di dare atto che a seguito della presente costituzione, sono già destinate le seguenti somme relative a istituti contrattuali di natura fondamentale o fissa e continuativa (che risultano quindi non disponibili alla contrattazione):

Descrizione	Importo
Differenziali di progressione economica storici – ex PEO (ex art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022)	€ 466.490,65
Indennità di comparto quota carico Fondo (ex art. 80 comma 1 del CCNL 16/11/2022)	€ 58.983,23

4. di dare atto che la presente costituzione del Fondo risorse decentrate potrà in ogni caso essere suscettibile di rideterminazione e/o aggiornamenti da effettuarsi con successivo atto, qualora si individuino ulteriori risorse ai sensi dell'art. 67 comma 3 del CCNL 22/05/2018 o alla luce di novità/modifiche normative e/o circolari interpretative evolutive del quadro delle norme sul pubblico impiego;
5. di comunicare il presente atto alle OO.SS./RSU (per la dovuta informazione) e al Collegio dei Revisori;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente>Personale>Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
7. di demandare i necessari, successivi adempimenti al Servizio Risorse Umane, al Servizio Ragioneria.

Approvato da
Barbara Scarpa

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Emanuela Fattorel)

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO

FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2024
AI SENSI DELL'ART.79 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022

Disposizione		Descrizione	RISORSE STABILI 2024	Risorse include/escluse dal Limite 2016
Art. 79 comma 1 lettera a) CCNL 16/11/2022	ARTICOLO 67, COMMA 1 CCNL 21/05/2018	1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili , indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL 22/1/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	629.581,17 €	INCLUDE
		Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce, altresì, l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" .	0,00 €	INCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA a) CCNL 21/05/2018	a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	12.064,00 €	ESCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA b) CCNL 21/05/2018	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime , di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali ; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	15.730,70 €	ESCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA c) CCNL 21/05/2018	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	51.724,66 €	INCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA d) CCNL 21/05/2018	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	0,00 €	
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA e) CCNL 21/05/2018	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	0,00 €	
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA f) CCNL 21/05/2018	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	0,00 €	
	ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA g) CCNL 21/05/2018	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	0,00 €	
Art. 79 comma 1 let. b) CCNL 16.11.2022		b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 6;	10.562,50 €	ESCLUDE
Art. 79 comma 1 let. c) CCNL 16.11.2022		c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	0,00 €	INCLUDE
Art. 79 comma 1, let. d) CCNL 16.11.2022		d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.	28.494,44 €	ESCLUDE
Art. 79 comma 1-bis CCNL 16.11.2022		1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3.	14.479,18 €	ESCLUDE
decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2023			-41.561,93 €	INCLUDE
TOTALE RISORSE STABILI - FONDO RISORSE DECENTRATE 2024			721.074,72 €	
di cui RISORSE STABILI 2024 SOGGETTE AL LIMITE 2016			639.743,90 €	
di cui RISORSE STABILI 2024 NON SOGGETTE AL LIMITE 2016			81.330,82 €	

Disposizione		Descrizione	RISORSE VARIABILI 2024	Risorse include/escluse dal Limite 2016
Art. 79 comma 2 lettera a) CCNL 16/11/2022	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA a) CCNL 21/05/2018	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;		ESCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA b) CCNL 21/05/2018	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA	- €	ESCLUDE
	ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA c) CCNL 21/05/2018	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Compensi per incentivi tecnici		ESCLUDE
		c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge Compensi avvocati dipendenti per sentenze favorevoli alla CCIAA con <u>condanna della controparte al pagamento delle spese in giudizio</u>		ESCLUDE
		c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge. Compensi avvocati dipendenti per <u>sentenze favorevoli alla CCIAA con spese compensate</u>		
	ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA d) CCNL 21/05/2018	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	- €	INCLUDE

	ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA f) CCNL 21/05/2018	f) delle risorse di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;	- €	
	ARTICOLO 67, COMMA 3 LETTERA g) CCNL 21/05/2018	g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;	- €	
	ARTICOLO 67 COMMA 3, LETTERA j) e COMMI 8 e 9 CCNL 21/05/2018	j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;	- €	
	ARTICOLO 67 COMMA 3, LETTERA k) CCNL 21/05/2018	k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all’anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell’anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all’art. 70-sexies.	- €	
ARTICOLO 79 COMMA 2, LETTERA b) CCNL 16/11/2022		b) un importo massimo corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;	39.688,49 €	INCLUDE
ARTICOLO 79 COMMA 2, LETTERA c) CCNL 16/11/2022		c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all’art. 98 comma 1 lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;	245.873,68 €	INCLUDE
ARTICOLO 79 COMMA 2, LETTERA d) CCNL 16/11/2022		d) delle eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.04.1999 (residui da compensi per lavoro straordinario); RISPARMI STRAORDINARIO	17.462,47 €	ESCLUSE
ARTICOLO 79 COMMA 3 CCNL 16/11/2022		3. In attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all’art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all’anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all’art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.	8.126,32 €	ESCLUSE
ARTICOLO 80, COMMA 1, ULTIMO PERIODO		Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.	9.878,22 €	ESCLUSE
TOTALE RISORSE VARIABILI - FONDO RISORSE DECENTRATE 2024			321.029,18 €	
di cui RISORSE VARIABILI 2024 SOGGETTE AL LIMITE 2016			285.562,17 €	
di cui RISORSE VARIABILI 2024 NON SOGGETTE AL LIMITE 2016			35.467,01 €	

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024	1.042.103,90 €	
DI CUI TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE 2016	925.306,07 €	←
DI CUI TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 2016	116.797,83 €	

RISORSE 2024 PER INCARICHI ELEVATA QUALIFICAZIONE	94.000,00 €	
DI CUI RISORSE SOGGETTE AL LIMITE 2016	93.523,74 €	←
DI CUI RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 2016	476,26 €	

RISORSE FONDO STRAORDINARIO 2024	90.000,00 €	←
----------------------------------	-------------	---

TOTALE FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE/RISULTATO DIRIGENTI 2024	348.649,11 €	
DI CUI TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE 2016	339.978,43 €	←
DI CUI TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE 2016	8.670,68 €	

RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE COMPLESSIVO ANNO 2024 SOTTOPOSTE AL LIMITE 2016	1.448.808,24 €	
--	----------------	--

DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE UNICO ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017 (SUPERAMENTO LIMITE 2016 QUANTIFICATO IN € 1.453.149,82)	- €	
---	-----	--

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 AL NETTO DELLA DECURTAZIONE PER RISPETTO DEL LIMITE 2016	1.042.103,90 €	
--	----------------	--

OK

OK

nulla relativo a cessati 023

ok

OK

ok